

**COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
POLIZIA MUNICIPALE**

**PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI
INFORMATIVA E ISTRUZIONI
PERIODO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

Il giorno che segna l'inizio ufficiale della propaganda elettorale è il 30° giorno precedente il primo giorno di votazione.

Nel periodo precedente la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria sia per quanto concerne le affissioni sia per le attività che comportano occupazione di suolo pubblico.

La Corte di Cassazione ha definito propaganda elettorale "ogni attività inerente direttamente o indirettamente alla competizione elettorale tendente, come scopo mediato o immediato, ad acquisire voti o a sottrarne agli avversari".

PROPAGANDA ELETTORALE MURALE

Costituisce propaganda elettorale murale l'affissione di stampati, manifesti, fotografie, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale, finalizzati, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.

TABELLONI ELETTORALI

Ai sensi dell' art. 1 comma 400 lettera h) della legge 27/12/2013 n. 147 che ha modificato l'art. 2 della Legge n. 212/1956, il Comune deve provvedere alla posa di tabelloni per la propaganda elettorale in numero di postazioni non inferiore a 10 e non superiore a 25. L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi riservati, stante il divieto contenuto all'art. 8 comma 3 Legge 212/56, al fine di evitare che venga deturpato l'aspetto dell'abitato o del paesaggio.

Infatti non è consentita l'affissione o l'esposizione di manifesti inerenti alla campagna elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali, sugli autoveicoli.

La Polizia Municipale procederà all'accertamento delle affissioni abusive, alla redazione dei relativi verbali e alle segnalazioni di competenza nonché all'apposizione di apposita striscia adesiva colorata segnalante l'affissione abusiva.

PROPAGANDA E COMIZI ELETTORALI ALL'APERTO

La Polizia Locale, già competente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, rilascerà il relativo nulla osta con le modalità più avanti specificate.

Vengono destinati alla collocazione temporanea dei banchetti o gazebo per la distribuzione di materiale elettorale, i seguenti spazi pubblici:

- Venturina Terme
- Parcheggio di piazza del Mercato (intersezione con via Galilei)
- Largo della Fiera (area laterale sede SEFI) – 2 postazioni
- Largo Sbarretti (APU)
- Campiglia Marittima
- piazza Gallistru (area pedonale)
- piazza della Repubblica (area pedonale)
- Cafaggio
- giardino Centro Giovani – Via delle Cascine

Le medesime aree vengono destinate ai comizi; non è previsto il montaggio di palchi a cura dell'Amministrazione Comunale.

La Polizia Municipale potrà concedere l'autorizzazione a svolgere propaganda e comizi elettorali anche in altre piazze o località, nel caso di richieste specifiche così come potrà procedere a non concedere l'autorizzazione per esigenze di sicurezza e/o viabilità.

Durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale non saranno concesse autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per banchetti, gazebo e simili delle associazioni Onlus; in ogni caso, la Polizia Municipale valuterà caso per caso e sempre che l'occupazione non venga ad interferire con lo svolgimento della propaganda elettorale.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le richieste per le occupazioni delle aree suddette dovranno pervenire esclusivamente all'ufficio della Polizia Municipale attraverso una delle seguenti modalità:

- a mano, richiedere info su giorni e orari al numero 0565 839333.
- tramite fax al n. 0565 – 839323
- all'indirizzo di posta elettronica polizia@comune.campigliamarittima.li.it ,

almeno 4 giorni prima in caso di banchetti e gazebo e almeno 7 giorni prima se si tratta di comizi o manifestazioni e, comunque, non prima di gg. 15 dalla data di effettuazione dell'occupazione; ciò al fine di poter meglio garantire una equa distribuzione delle aree.

Eventuali richieste presentate prima del predetto termine, non verranno prese in considerazione.

Per le richieste di occupazione dovrà essere impiegata esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune.

L'ufficio di Polizia Municipale rilascerà l'autorizzazione almeno 2 giorni prima della manifestazione richiesta.

Il Comando Polizia Municipale invierà la suddetta autorizzazione esclusivamente a mezzo posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo della manifestazione ed esibita, anche su supporto digitale, su richiesta delle autorità che effettuano i controlli.

Non è possibile inoltrare richieste cumulative per più date o manifestazioni e installare gazebo/banchetti fissi per un periodo superiore alle 8 ore. Le eventuali richieste in tal senso non saranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate nella forma corretta.

Qualora vi fosse convergenza spazio-temporale tra più richieste per svolgere comizi o installare gazebo/banchetti, la precedenza sarà accordata in base alla data ed all'ora di presentazione della richiesta all'ufficio di Polizia Municipale per la protocollazione.

Per poter consentire a tutti i gruppi e movimenti politici l'esercizio del proprio diritto allo svolgimento della campagna elettorale, le manifestazioni dovranno avere una durata massima di:

- Comizi: ore 1,30 (in orario compreso tra le 17 e le 23)

L'intervallo tra i comizi nella stessa piazza o località deve essere di almeno 30 minuti.

L'ultimo giorno utile per la campagna elettorale, ovvero il giorno antecedente quello che precede la votazione, i comizi e le altre manifestazioni di propaganda elettorale termineranno entro le ore 24.00

- Gazebo e/o banchetti: ore 5,00 (in orario compreso tra le 9 e le 23)

Presso i gazebo e/o banchetti verranno consentite forme di intrattenimento diverse da quelle previste al punto successivo, che saranno valutate caso per caso, solo se non interferiranno con lo svolgimento della propaganda elettorale da parte di altre occupazioni presenti nella stessa area e comunque se non creeranno in alcun modo problemi di viabilità e/o di sicurezza.

- Spettacoli d'intrattenimento ore 1,30 (In orario compreso tra le 9 e le 23)

In caso di manifestazioni con spettacolo di intrattenimento (esibizioni musicali dal vivo, etc.) gli organizzatori dovranno presentare apposita SCIA al Comando Polizia Municipale; qualora sia prevista anche la somministrazione di alimenti e/o bevande, occorre presentare apposita SCIA sanitaria presso l'ufficio SUAP.

Inoltre, in caso di richieste concomitanti con lo svolgimento di eventuali cerimonie istituzionali correlate alla celebrazione del 1° Maggio, per garantire il corretto ed ordinato svolgimento di tutte

le iniziative, non verranno autorizzate forme di propaganda elettorale in tutte le strade ed aree interessate dalle cerimonie predette.

PROPAGANDA IN SALE COMUNALI

I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono prenotabili presso l'ufficio Segreteria del Comune di Campiglia Marittima (tel. 0565 839203).

La sala "G. La Pira" presso la delegazione comunale di Venturina Terme, è prenotabile attraverso l'indirizzo di posta elettronica saletta@comune.campigliamarittima.li.it (info c/o Associazione AUSER tel. 0565 850618)

Le tariffe delle sale, in applicazione della L. 515/1993 art. 19, che impone che non ci siano oneri per i Comuni stessi, si applicano senza riduzione alcuna.

I predetti locali sono messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di campagna elettorale, ovvero il secondo giorno precedente la data delle elezioni.

Possono inoltrare domanda, per usufruire dei suddetti locali, i partiti, i movimenti e le liste presenti nella competizione elettorale, nonché i candidati.

Si suggerisce di contattare preventivamente gli uffici interessati (Segreteria – AUSER) per la verifica del calendario delle prenotazioni e per tutte le informazioni relative alla prenotazione degli spazi.

PROPAGANDA FIGURATIVA LUMINOSA FISSA E MOBILE

L'art. 6 della Legge n. 212/1956 prescrive il divieto, a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o esposto al pubblico (divieto dal quale sono escluse le sedi dei partiti politici e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale).

In base alla norma sono da ritenersi vietati:

- ogni forma di propaganda figurativa o luminosa (con cartelli, targhe, standardi, tende, ombrelloni, ecc.);
- l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente forme di affissione di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dal Comune;
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale in bacheche o vetrinette appartenenti ad associazioni, partiti, gruppi politici e sindacali (all'interno di queste possono affiggersi solo giornali quotidiani e periodici, anche durante il giorno della consultazione)
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili;
- tutte le altre forme vietate così come esplicitate nella Circolare Ministero dell'Interno n. 1943/V del 08/04/1980.

Fanno eccezione e sono quindi consentiti:

- l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo delle riunioni elettorali il giorno stesso o quello precedente;
- la distribuzione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di volantini interessanti la propaganda elettorale. Per opportuna conoscenza e al fine di verificare l'effettivo carattere "elettorale" del volantino, comunicazione delle date di volantinaggio corredata di copia del/i volantino/i dovrà essere fatta pervenire al Comando di Polizia Municipale almeno 3 giorni prima dell'inizio del volantinaggio stesso;
- le forme di propaganda figurativa non luminosa eseguita su mezzi mobili.

Il Ministro degli Interni ha ritenuto che durante la propaganda elettorale – riferendosi la Legge n. 212/56 alla disciplina delle affissioni su immobili – possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale su mezzi mobili quali automezzi, tricicli, carrelli, ecc. "i quali, però, non possono essere lasciati in sosta in alcuna via o piazza o altro luogo pubblico o aperto al pubblico" (c.d. vele mobili)

PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE E IN QUELLI STABILITI PER LE ELEZIONI

Dalle ore 00.00 del sabato antecedente il giorno delle consultazioni elettorali o referendarie non potranno essere più consentiti né comizi, né riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9 Legge n. 212/56).

E' inoltre vietato ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Lo stesso art. 9 della Legge n. 212/56 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in sostituzione di altri deteriorati.

E' consentita la rilevazione, all'uscita dei seggi elettorali ed a debita distanza dagli stessi, delle intenzioni di voto effettuata da parte di istituti demoscopici ed a fini statistici.

VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Le Leggi n. 212/56 e n. 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; tali sanzioni sono peraltro state depenalizzate dalla Legge n. 515/1993.

VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Le Leggi n. 212/56 e n. 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; tali sanzioni sono peraltro state depenalizzate dalla Legge n. 515/1993.

Violazioni	Norma sanzionatoria	Procedure e Autorità competente
Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante	Art.7 L.130/75 come modificata dalla sentenza n. 52/1996 della Corte Costituzionale: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

NOTA: L'uso dell'altoparlante è consentito dalle ore 9.00 alle ore 21.30, solamente per preannunciare l'ora e il luogo ove si terranno i comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni	Art.9 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti fuori degli appositi spazi	Art.8 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni	Art.9 L.212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.15 commi 17 e 19 L.515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura

RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN CASO DI AFFISSIONI ABUSIVE

L'art. 178 della Legge n. 296/2006 ha modificato nuovamente l'art. 19 della L.515/1993 reintroducendo, in tema di affissioni abusive in campagna elettorale, la responsabilità solidale dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Il Comune deve provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo. Anche in tal caso, le spese sostenute dal Comune per la defissione, sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale e del committente responsabile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006.

PROPAGANDA ELETTORALE E PRIVACY

In base alla direttiva n. 107 impartita dall'Autorità garante per la privacy n. Del 6/3/2014 pubblicata sulla G.U. 71 del 26/3/2014 si distinguono 3 tipologie di dati:

- dati utilizzabili senza consenso: possono essere utilizzati senza preavviso i dati contenuti nelle liste elettorali detenuti dal Comune, nonché i dati personali di iscritti e aderenti. Possono essere utilizzati anche gli elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo (es. iscritti al registro degli italiani residenti all'estero) o altre fonti documentali detenuti da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es albi professionali nei limiti del loro statuto).

Possono essere utilizzate anche le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori dai titolari di cariche elettive.

- dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato: è necessario il consenso per modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, fax, telefonate preregistrate. E' necessario il consenso se si utilizzano i dati raccolti su internet o ricavati da forum, newsgroup, liste di abbonati ad un provider o presenti sul web per altre finalità.

- dati non utilizzabili: non possono essere utilizzati i dati contenuti nei registri dello Stato Civile, dell'anagrafe e delle liste elettorali utilizzate in precedenti elezioni, negli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi.

Per qualsiasi ulteriore comunicazione o chiarimento inerente l'esercizio della propaganda elettorale, contattare direttamente la Prefettura di Livorno – Ufficio Elettorale oppure il Comando di Polizia Municipale (tel. 0565 839333).

Rif. Circolare Prefettura di Livorno prot. N. 1203/14/Elett. Area II del 12/04/2014